

Alle **FNP-CISL Regionali**
Alle **FNP -CISL Territoriali**

-LORO SEDI-

Roma 30 aprile 2024

Comunicazione n.204/Mcar/Idd

Oggetto: **LAVORO E PREVIDENZA - Decontribuzione per le lavoratrici madri**

Colleghe e Colleghi,

ricordiamo che con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l'INPS ha dato istruzioni per l'applicazione della norma (art. 1, cc 180-182, L. n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024) che ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compreso il part-time), fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (art. 1, c. 180).

Lo stesso esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (art. 1, c. 181).

La riduzione contributiva spetta anche in caso di adozione o di affido.

Tipologia di rapporto di lavoro. L'esonero contributivo è rivolto a tutti i **rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato** dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per il 2024, in via sperimentale, l'esonero è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

Nell'applicazione della misura rientrano anche i **rapporti di apprendistato**, in quanto da considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene convertito a tempo indeterminato, l'esonero decorre dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. La misura è, inoltre, applicabile ai **rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro** ai sensi della L. n.142/2001, nonché ai **rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**.

Poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

La misura dell'esonero. La misura agevolativa consiste nell'abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante. In tali casi, resta ferma la possibilità per la lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero per ciascun rapporto.

Coordinamento con altre agevolazioni. L'esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Con riferimento all'eventuale cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l'esonero in esame risulta strutturalmente alternativo all'esonero contributivo a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, c. 15, della Legge di Bilancio 2024.

Operatività. Tali lavoratrici possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendogli noto il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. I datori di lavoro esporranno nelle denunce retributive l'esonero spettante. Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante un apposito applicativo predisposto per l'inserimento diretto dei dati sensibili. La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante l'apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Anna Maria Foresi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Maria Foresi', written over the printed name.